

J.E.G.

IRIMEDIATA ESECUTIVITA'

27 SET. 2005

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 102 del 26 SET. 2005

Oggetto: Tribunale di Benevento – Lavoro Ricorso Sorice Rosalba c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventisei del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 10/02/05; Tribunale di Benevento la Sig.ra Sorice Rosalba conveniva in giudizio questa Amministrazione per corresponsione di differenze contrattuali;

Con determina n.562/1/2005; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificato il 10/02/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 562/1/2005;.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Av. Carlo Volpi

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA


Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.562/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificato il 10/02/05; dalla Sig.ra Sorice Rosalba c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)




N. 851 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 27 SET. 2005

IL MESSO




IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dr. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

Il 17 OTT. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 OTT. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 17 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

Conferenza Cap. gruppo

il _____	prot. n. <u>Es 8864</u>
il _____	prot. n. <u>18.10.05</u>
il _____	prot. n. _____
il <u>8161</u>	prot. n. _____
il <u>29.9.05</u>	prot. n. _____

Provincia di Benevento
 AOO: Prot. Generale
 Registro Protocollo Entrata
 Nr. Prot. 0003172 Data 11/02/2005
 Oggetto RICORSO SIG. SORICE
 ROSALBA
 Dest. Avvocatura Settore; [...]

PROVINCIA DI BENEVENTO

10 FEB 2005

Regel
 Dis. Sorice

LA/18/04
 ORIGINAL F

COPIA

nale di Benevento - sezione del Lavoro

Ricorso ex art.414 e segg.c.p.c.

Ill.mo Sig. Presidente,

la Sig.ra Sorice Rosalba, nata il 17/02/1956, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano, giusta mandato a margine del presente atto, presso il cui Studio in Benevento al viale Mellusi n.40 elettivamente domicilia,

espone

quanto segue:

1)-con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

2)-Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a

Settore Avvocatura

Prot. n. 998

Del 15.2.05

Mandato

Sig. Avv. FRANCESCO

ROMANO

Vi nomino mio procuratore e difensore nella controversia e/o giudizio di cui al presente atto ivi compreso espressamente la fase di esecuzione, di opposizione e/o di appello.

Vi conferisco il formale ed espresso potere di sottoscrivere il presente atto e di proporre se lo riterrete opportuno, domande nuove anche nei confronti di terzi e motivi aggiunti.

Vi conferisco, altresì la facoltà di richiedere pignoramenti mobiliari, presso terzi ed immobiliari, di proporre istanze di vendita e quant'altro necessario ad ottenere il soddisfo del mio diritto.

Vi conferisco inoltre ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare, quietanzare ed incassare. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio.

Benevento, 18.03.04

Et Rosalba Sorice
 è autem vice

[Signature]

Et Avv. FRANCESCO

svolgere , sotto la direzione della Regione Campania ,ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento , le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

3)-con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia,del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui " sono state trasferite le risorse umane ,strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;

b)- al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;

c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente" considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione

venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; delibera

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle

Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

3)-Con delibera del 18/09/2000 avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito,giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo,subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento.La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti,in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento.Dare atto che le attuali condizioni

finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di
 inanzi degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente
 anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere
 derivante dal presente provvedimento."

3)-Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania
 nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle
 risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in
 attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 05/08/1999 recante l'individuazione delle risorse in materia di
 "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In
particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di
trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province,
disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa
correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della
Programmazione Economica.

La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata
 come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva
 provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse
 finanziarie.

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del
passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001.
 Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01
 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale
 già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

4)-Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Precisato quanto innanzi si deduce ancora che:

5)-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di collaboratore amministrativo , inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), responsabile del reparto osservatorio mercato del lavoro e quindi preposta a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17,comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia "D" ,come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del

C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti (per lire 9.000 ciascuno) per un totale di € 525,24;

-compensi per n.40 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 455,60 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.40 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un totale di € 194,10, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Tali circostanze sono documentate dalla nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004 nella quale, peraltro, il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:"

1-Gli impiegati in questione - tra cui l'istante- fino alla data de 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;

2-A far data dall'01/04/20001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;

3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni

svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;

4-Le precisazioni di cui al punto precedente analogamente valgono anche per quanto attiene alle mansioni di responsabilità svolte dai Sigg.ri Boffa Maria, Galasso Giuseppe, Mollica Anna Maria, Sorice Rosalba e Ventura Giuseppe in riferimento ai periodo sopra menzionati"

6)- è indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999 - 31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge:" facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

alla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è in causa sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

La nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr. Luigi Velleca è diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti dell'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

La nota a firma del dr. L. Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo - e per il periodo citato:

-buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;

- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

7)-il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso, esso istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

a codesto Tribunale adito quale Giudice del Lavoro

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, e chiede fissarsi udienza per la comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso per ivi, previa ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa :

al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;

al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;

al numero delle missioni effettuate;

Tali dati sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- prova testimoniale sulle seguenti circostanze di tutte precedute dalla locuzione "vero che":

a- il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui la ricorrente medesima - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale tra cui anche la ricorrente";

b- "il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia D1 (ex VII livello qualifica ministero), era ed è responsabile reparto osservatorio mercato del lavoro, e quindi preposta a posizioni organizzative di responsabilità , nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni, così suddiviso:

compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art. 7, comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale inquadramento nella fascia "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 2.911,91;

compensi incentivanti individuali per la produttività e miglioramento produttivo ex art. 17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

indennità per servizio (n. 113 buoni pasto non percepiti per lire 500 ciascuno) per € 525,24;

compensi per n. 40 ore lavoro straordinario prestatato per complessivi € 455,60 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n. 252 ore di lavoro straordinario);

indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di € 194,10";

compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi;

si indica a teste su tali circostanze il dr. Luigi Velleca e la dr.ssa Giovanna Romano, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante;

rogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui sopra riportata, integralmente richiamati e trascritti;

inoltre, in mancanza di un'expertise tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

inoltre, ritenendo conveniente sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Chiedo l'On.le Tribunale adito, per le causali espresse innanzi, di accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, che il ricorrente ha diritto a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/12/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti importi dovuti a titolo di:

1. Indennità per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art. 17 comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale appartenente nella categoria "D", come l'istante, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

2. Indennità incentivante individuale la produttività e miglioramento ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del presente decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

3. Indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un importo di € 525,24 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

compensi per n.40 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente complessivi € 455,60 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

penalità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente allo svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 03/2001 per complessivi € 194,10, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art.17, comma 2, lett. f del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale in servizio nella categoria "D" , come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento produttivi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

penalità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un periodo di € 525,24 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

compensi per n.40 ore lavoro straordinario prestato dal ricorrente complessivi €. 455,60 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

dennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente
lo svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 -
/03/2001 per complessivi € 194,10, o comunque quella somma
ersa che dovesse risultare nel corso del giudizio;
utto con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio.
isbiscono e depositano i documenti come da indice atti.
Benevento, li 18/03/2004.

Avv. Francesco Romano

depositato in cancelleria oggi 22 5-04

Il Cancelliere

assegna al dr. Dott.ssa Anna Carla Catalano

Benevento, li 12 6 MAR. 2004

Il Presidente del Tribunale

Giudice designato letto il ricorso che precede fissa per la
parazione delle parti e la sua discussione l'udienza del 29-11-04
nda al ricorrente di notificare ricorso e decreto nei termini di
ge.

Benevento, li 5-4-04

Il Giudice

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO (AV) - SEZIONE LAVORO DR. ANNA

CARLA CATALANO-UD.29.11.2004

Memoria difensiva

Per la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso
dall'Avv. Rocco de Girolamo, come da procura generale
ad lites per Notar Stefano Cimmino n.35093 del
24.9.2002 e Decreto Dirigenziale di incarico, e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento
alla Via Arco Traiano c/o Genio Civile

CONVENUTA

CONTRO

SORICE ROSALBA, rapp.to e difeso dall'
avv.to Francesco Romano

RICORRENTE

FATTO E DIRITTO

Dopo la fissazione dell'udienza di discussione in
calce al ricorso, c/p ha provveduto alla notifica
dell'atto alla Regione Campania, con ciò sostanziano
la vocatio in jus.

La domanda tende ad ottenere dalla Regione il
pagamento di compensi maturati dal 26.11.99 al
31.3.2001 per un presunto rapporto di dipendenza con
la stessa.

La Regione Campania, come in epigrafe rapp.ta e

- 1 -

DEPOSITO IN CANCELLERIA
OGGI 25 NOV 2004

IL CALENDARIO

difesa, impugna ogni avversa richiesta e deduzione per i seguenti motivi:

Il ricorrente mai ha avuto un rapporto di lavoro con la convenuta.

Infatti, come lo stesso ricorrente assume in ricorso, il rapporto organico di lavoro è continuato fino al 31.3.2001, data in cui il ricorrente è stato definitivamente inquadrato nei ruoli della Provincia, e fino a tale ultima data è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro.

Nel periodo di cui alla controversia il ricorrente ha svolto effettivamente attività per conto della Provincia e a questa deve rivendicare eventuali mancati pagamenti di elementi accessori che esulano dagli istituti contrattuali che formano la parte fissa della retribuzione che è stata giustamente pagata dal Ministero.

Sul bilancio della Provincia gravano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio, così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d).

Le funzioni e compiti di cui all'art.2 del D.Lgs. n.469 del 23.12.1997, in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro sono stati conferiti

alle Regioni.

La Regione Campania in adesione agli indirizzi dettati dal suindicato decreto legislativo ha pubblicato, in virtù dell'art.4 dello stesso, la L.R.n.14 del 13.8.1998.

Tale legge con l'art.11 attribuisce alle Province" i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro nonché le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, come specificato nell'art.2 comma 1 e art.4 lettere e),g) del D.Lgs.469/97. In virtù di tale ultimo articolo e legge regionale citata la Regione Campania esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'art.2 del D.Lgs.23/12/97 n.469 mentre le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art.11 della legge regionale promuovono attraverso i Centri per l'impiego l'erogazione dei servizi.

Tale attività è stata ed è svolta dalla Provincia con il personale di cui il ricorrente ne ha fatto evidentemente parte.

In virtù dell'art. 15 della L.R. 14/98 tale personale proveniente dal Ministero doveva essere trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite entro 365 gg. dall'entrata in vigore della legge.

Per l'esercizio di tali funzioni la Provincia ha utilizzato unicamente il personale proveniente dallo Stato e agli stessi deve rispondere per eventuali mancati pagamenti.

In fattispecie analoga è stata già emessa sentenza dal Tribunale di Benevento sez. lavoro (cfr. atti).

SI CONCLUDE


per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.

In ogni caso rigettare il ricorso perchè improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.

Si producono: originale ricorso, procura ad lites e provvedimento di incarico e sentenza n. 328/03 del Tribunale di Benevento-sezione lavoro-dr De Risi.

Benevento li

Avv. Rocco De Girolamo



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Processo Verbale di Prima Udienza

L'anno 2004, il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore

nel Tribunale di Benevento, innanzi a noi Dott. CATALANO

con l'assistenza del sottoscritto Assistente

E' stata chiamata la causa promossa da SORICE ROSALBA

RICORRENTE

Rappr.to e difeso dall'Avvocato

Contro

REGIONE CAMPANIA

RESISTENTE

Iscritta al n. 1468/04 R.A.G.C., avente ad oggetto: Differenze retributive

Sono comparsi: E' comparsa l'Avv. Giuseppina Ferraro per
delega dell'Avv. F. Romano per il ricorrente. Per quel
si riporta al verso introduttivo del giudizio che istanza
l'integrale accoglimento. L'Avv. Ferraro respinge e
contesta la memoria difensiva di esattezza e
ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori
con cui contestati nel verso introduttivo del giudizio
Sono presenti ai fini della pratica Ferraro A'

a. rugosa Lepore, Fabiana Heredia, Annunzio
Antonio Bekker.

altari, presente per la degone Calipave l'Avv. Geronimo
Mardato, ~~la per~~ per delega dell'Avv. de Grocario, la per
impugna e contesta per ex adverso desolto e prodotto
operto alle memorie obferve depositate delle peral ch
integrato accoglimento.

Il giudice

ritenuto massimamente decider nelle eccezioni in via prelimi
nari e di loro di rilievo del 17/11/05 con ten
per note f - e 15 giorni più e



COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE DEL LAVORO

NOTE ILLUSTRATIVE AUTORIZZATE

Udienza 17/01/2005 - dr.ssa Anna Carla Catalano

per

SORICS ROSALBA

contro

La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

I

I fatti per cui è causa sono analiticamente descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, di conseguenza ad esso per brevità in questa sede rimandiamo.

II

La Regione Campania, costituendosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, limitandosi per il resto ad una generica richiesta di rigetto del ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, con la conseguenziale condanna del ricorrente alle spese, per la "temerarietà" della lite nei confronti di essa Regione.

La Regione Campania basa la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non aver mai avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente. Sostiene infatti la Regione che, nel periodo per cui è controversia, il ricorrente è stato regolarmente retribuito dal Ministero del Lavoro, per quanto concerne la parte fissa della retribuzione, mentre per quanto concerne il pagamento delle voci accessorie richieste in ricorso, allo stesso avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione Provinciale di Benevento per la quale esso ricorrente, sostiene l'ente resistente ha svolto effettivamente attività.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 03.04.05
IL CARCELLIERE

A fondamento giuridico di tale tesi, che vedrebbe la Provincia di Benevento unica legittimata passiva della domanda proposta dal ricorrente, la Regione Campania cita la propria Legge Regionale n. 14 del 1998, art. 11.

La tesi della Regione Campania non è assolutamente condivisibile.

Le ragioni giuridiche e di fatto per cui il ricorrente ha individuato la Regione Campania quale legittimato passivo della domanda relativa al pagamento dei compensi "accessori" per il periodo 26/11/1999-31/03/2001, sono anch'esse analiticamente indicate nel ricorso e ad esse rimandiamo onde evitare una inutile ripetizione. Certo è che dall'esame analitico della normativa e delle delibere, nonché dalla documentazione acquisita dal ricorrente e depositata in uno al ricorso, risulta chiaro come la Regione Campania sia stata in tale periodo intermedio ente gestore dell'attività del ricorrente medesimo.

In tal senso si è già pronunciato codesto Tribunale in controversie del tutto analoghe (sentenza n. 2061/2003, dott.ssa Catalano e n. 4098/2003, dott. De Pietro) le quali hanno chiaramente enunciato l'estraneità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, relativamente alla domanda proposta da alcuni colleghi dell'attuale ricorrente per il pagamento degli emolumenti accessori di cui al periodo 26/11/1999-31/03/2001, sul principio che *"...nella fase transitoria, dunque, nessuna responsabilità può essere addebitata all'ente resistente (Provincia di Benevento, n.d.r.), posto che in detto periodo vi è stata continuità del rapporto lavorativo con il Ministero, continuità garantita con ordinanza n. 325 del 29/11/1999 dalla Regione Campania, la quale consentiva la continuazione delle funzioni e dei compiti svolti presso gli uffici già assegnati."*

Nell'affermazione degli stessi principi si è sostanzialmente pronunciato il Tribunale di Benevento anche nella stessa sentenza citata dalla Regione Campania, n. 328/2003 del dr. De Risi.

In tale decisione infatti testualmente si afferma: *" In entrambi i casi la Provincia non appare diretta destinataria degli effetti dei provvedimenti adottati e,*

soprattutto, non è provato in causa e comunque non risulta quando mai ed in che modo la Provincia, già dal 29/11/1999 e comunque prima del 18/09/2000 si sia mai ingerita nel servizio, organizzandolo e dirigendolo.

Vero è che quella delibera del 18/09/2000 dichiara di inserire il nuovo personale nell'organico provinciale a decorrere dal 26/11/1999, ma questo vale solo per l'aspetto e l'assetto normativo, non anche ai fini economici."

Il rapporto di lavoro presuppone un contratto con prestazioni sinallagmatiche; anche se in linea di diritto non è vietato attribuire al medesimo effetti giuridici retroattivi, ciò non può valere per la parte economica, in quanto resta priva di causa la retribuzione per prestazioni passate non rese oppure rese ad altri."

La decisione emessa dal Tribunale di Benevento del dott. De Risi, quindi non è assolutamente conforme a quanto sostenuto da controparte in quanto esclude una legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per la maggior parte del periodo per cui è controversia, e precisamente dal 26/11/1999 al 05/11/2000, ritenendola esistere solo e limitatamente al periodo che va dal periodo 06/11/2000 al 31/03/2001.

Questa difesa chiaramente non condivide quest'ultima parte della sentenza ritenendo al contrario che quanto statuito dall'Amm.ne Provinciale di Benevento con la delibera del 18/09/2000 abbia avuto materiale efficacia solo a fare data dal 01/04/2001, così come peraltro statuito nella giurisprudenza prevalente del Tribunale di Benevento con le sentenze citate nn. 2061/2003 e 4098/2003.

Entrando nel merito delle questioni le richieste avanzate dal ricorrente in relazione alle attività prestate sono state documentalmente provate.

Viene in rilievo inoltre il comportamento processuale della Regione Campania che sul punto si è limitata ad una generica impugnativa, implicitamente confermando quindi la fondatezza della domanda, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ss.uu. n. 11357/2004.

In ogni caso si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nel ricorso.


P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso così come proposto,ivi comprese le richieste istruttorie, con ogni conseguenza di legge.

Si esibiscono e depositano, nel fascicolo di parte relativo al giudizio, pendente innanzi codesto Giudicante, tra il sig. Bianco Dionigio e la Regione Campania, rubricato al n. 1434/2004 r.g., le sentenze nn. 328/2003 (dott. De Risi), 2061/2003 (dott.ssa catalano) e 4098/2003 (dott. De Pietro), Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, e la sentenza Cassazione ss.uu. n. 11353/2004.

Benevento, 31/12/2004.

Avv. Francesco Romano



f. u. : Angela Lepore, Fabiano Teresio, Annamaria
Giustina Bellini.

altari, presente per la delegazione Calceparone l'Avv. Gian
Maddalena, ~~per~~ per delega dell'Avv. De Grobacco, la
preparazione e contestazione di un controdeposito e mod. id.
portata alle memorie difensive depositate della parte a
de grado accoglimento -

Il giudice

ritenuto necessario decidere sulle eccezioni in via prelimi-
nare ed il rito di rinvio del 17/11/05 e per
per nota f. - e 15 giorni prima

Successivamente all'udienza del 17/01/05 è comparso
l'Avv. Giovanni Perina per delega dell'Avv. Francesco Romano
per il versamento la quale si riporta al corso introduttivo
del giudizio ed alle note già depositate, chiedendone
l'integrale accoglimento ed in ogni caso essere per
l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati
nel corso introduttivo del giudizio ed in particolare
chiede l'ammissione della prova testimoniale.

È presente per la delegazione Calceparone l'Avv. Gianella
Maddalena, per delega dell'Avv. De Grobacco, la parte
in attesa delle eccezioni e deduzioni da cui alla
memoria difensiva -

Il giudice

ritenuto necessario autorizzare parte corrente alle chieste
in corso del Ministero del Lavoro e delle Amministrazioni
Provinciali di Benevento, rinviando all'udienza
del 11/04/2005.

Il giudice

Relata di notifica:

l'anno 2005, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Benevento alla P.zza Castello, ivi consegnandolo a mani di

A MANI DI Stefano Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

10 FEB. 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11, a mezzo racc. a/r come per legge